



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile

In persona del Giudice Unico, Giudice Onorario dott.ssa Mariangela Gentile
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4356 del Ruolo Generale dell'anno 2017

promossa da:

██████████ PATRIZIA, elettivamente domiciliata a Imola (BO), in Piazzale
██████████, presso e nello studio dell'Avvocato ██████████ del
Foro di Bologna che, unitamente all'Avvocato ██████████ del Foro di
Bologna, la rappresenta e difende in forza di procura in atti

- attrice -

contro:

██████████ JADER, già elettivamente domiciliato a Imola (BO), in via ██████████
presso e nello studio dell'Avvocato ██████████ che lo rappresentava e
difendeva in forza di procura in atti sino alla revoca del mandato depositata
telematicamente in data 27 febbraio 2018

- convenuto -

e

██████████ VANNI e ██████████ ANNA ██████████, entrambi elettivamente
domiciliati a Ravenna, in Viale ██████████ presso e nello studio
dell'Avvocato Sara Pazzi del Foro di Ravenna, che li rappresenta e difende in
forza di procura in atti

- convenuti -



e

████████████████████

- convenuto contumace -

e

████████████████████ FABIO e ██████████ ANNA, entrambi elettivamente domiciliati a Viterbo, in via I. ██████████ presso e nello studio dell'Avvocato Danilo Scalabrelli del Foro di Viterbo, che li rappresenta e difende in forza di procura in atti

- convenuti -

e

NOTAIO ██████████ elettivamente domiciliato a Imola (BO), in Piazza Gramsci n. 29 presso e nello studio dell'Avvocato Marco Minocari del Foro di Firenze, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

- terzo chiamato -

e

NOTAIO ██████████ elettivamente domiciliato a Bologna, in Galleria del Toro n. 3 presso e nello studio dell'Avvocato Alessandro Candini del Foro di Bologna, che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti

- terzo chiamato -

In punto a: accertamento comproprietà area comune, nullità atti notarili e scrittura privata, scioglimento comunione e risarcimento danni

CONCLUSIONI

Tutti i procuratori delle parti costituite chiedono e concludono:

come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Non si redige lo svolgimento del processo ai sensi del novellato disposto dell'art. 132 c.p.c., applicabile ai giudizi pendenti o instaurati successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 18 giugno 2009 n. 69 (art. 58, comma 2, Legge n. 69/2009).



Nel merito delle domande di parte attrice.

Le domande spiegate da parte attrice nei confronti delle parti convenute risultano soltanto parzialmente fondate e devono pertanto trovare parziale accoglimento alla luce delle motivazioni di seguito illustrate.

1. Sulla domanda in via principale di accertamento della comproprietà della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita

Nessuna delle parti convenute e terze chiamate costituitesi nel presente giudizio contestano in alcun modo che l'area oggetto della presente causa, ovvero la corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED], Foglio [REDACTED], Mappale [REDACTED], Subalterno 1, sia anche all'attualità in comproprietà dell'attrice [REDACTED] Patrizia, quale parte comune dello stabile nel quale è sito l'immobile ad uso appartamento individuato al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED], Mappale [REDACTED], Subalterno 3, di proprietà dell'attrice medesima.

Del resto la sussistenza del diritto di comproprietà di tale area comune anche in capo ad [REDACTED] Patrizia emerge chiaramente dal testo dell'atto di vendita a ministero Notaio dott. Carlo Fiorentini in data [REDACTED] dicembre 1986, Repertorio n. [REDACTED], Fascicolo n. [REDACTED], nel quale viene disposta la vendita ed il trasferimento in piena proprietà da parte di [REDACTED] (defunta madre di [REDACTED]) a favore di [REDACTED] ed [REDACTED] Patrizia (all'epoca della stipula coniugi in regime di separazione dei beni) della "porzione di fabbricato in Dozza via [REDACTED] costituita da un appartamento al piano terra e primo piano, distinto nel N.C.E.U. alla Partita 929 al foglio [REDACTED] sub. 3, con diritto alle parti comuni dello stabile compresa la corte individuata negli stessi catasto e foglio col mappale [REDACTED] (corte comune ai subb. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9)" (vedi atto di vendita a ministero Notaio dott. Carlo Fiorentini in data 29 dicembre [REDACTED] Repertorio n. [REDACTED], Fascicolo n. [REDACTED] sub doc. n. 3 fascicolo parte attrice).

In accoglimento della domanda spiegata sul punto da parte attrice, deve



pertanto dichiararsi che [REDACTED] Patrizia è tuttora proprietaria della corte già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita 929, Foglio 25, Mappale 301, Subalterno 1.

2. Sulla domanda in via principale di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia totale e/o parziale dell'atto di divisione a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 12 marzo [REDACTED], Repertorio n. [REDACTED] Fascicolo n. [REDACTED] solo in riferimento alla divisione della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED], Subalterno 1, nonché di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia di ogni atto consequenziale, collegato e conseguente.

Infondata risulta invece la domanda spiegata da parte attrice volta alla dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia totale e/o parziale dell'atto di divisione a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 12 marzo [REDACTED] Repertorio n. [REDACTED], Fascicolo n. [REDACTED] solo in riferimento alla divisione della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED], Subalterno 1.

Come correttamente evidenziato dalla difesa del terzo chiamato Notaio dott. [REDACTED] [REDACTED] infatti, la corte comune oggetto del presente procedimento, lo si ripete individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED] Foglio [REDACTED] Subalterno 1, non è mai stata oggetto di alcuna divisione.

Dalla mera lettura del contenuto dell'atto di divisione a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 12 marzo 2012, emerge chiaramente che oggetto di divisione di quell'atto notarile sono stati anzi i soli beni immobili individuati ai subalterni dei quali le parti rogitanti, ovvero i signori Vanni [REDACTED] Jader [REDACTED] ed [REDACTED] erano esclusivi proprietari e, dunque, più precisamente i beni immobili individuati ai Subalterni 2, 15, 16 e 17 del Foglio 25, Mappale 301 del Catasto Fabbricati del Comune di Dozza, nonché ai Mappali 100, 105, 106, 107, 108, 109, 210 e 428 del Foglio 25 del Catasto Terreni del medesimo Comune, tutti beni in comunione tra i sopra indicati signori [REDACTED] a seguito della successione *mortis causa* della loro madre [REDACTED] nata a



Lugo (RA) il [REDACTED] e deceduta a Castel San Pietro Terme (BO) il [REDACTED] [REDACTED] (vedi atto di divisione a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 12 marzo [REDACTED], Repertorio n. [REDACTED], Fascicolo n. [REDACTED], sub doc. n. 5 fascicolo parte attrice).

Per quanto attiene alle parti comuni dei beni immobili individuati mediante i sopra specificati subalterni, questi ultimi soltanto oggetto di divisione, si osserva come nel medesimo atto notarile venga soltanto e del tutto legittimamente “*compresa la comproprietà pro quota sulle parti comuni dei fabbricati di cui fanno parte le porzioni in oggetto (...)*” e, pertanto, anche la comproprietà *pro quota* sulla corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED], Subalterno 1 (vedi cit. atto di divisione a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 12 marzo 2012).

Del resto da un lato mai la signora Patrizia [REDACTED] avrebbe legittimamente potuto partecipare a detto atto di divisione ereditaria, non essendo ella chiamata ad alcun titolo a detta eredità, e dall'altro lato risultava necessaria per gli stessi partecipanti alla divisione, ovvero per i signori Vanni [REDACTED], Jader [REDACTED] ed [REDACTED] anche una previsione in atti in merito alla permanenza del loro diritto di comproprietà *pro quota* sulle parti comuni degli immobili oggetto di detta divisione.

3. Sulla domanda in via principale di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia totale e/o parziale della scrittura privata sottoscritta in data 11 settembre 2012 da [REDACTED] Patrizia, [REDACTED] Vanni, [REDACTED] Jader e [REDACTED] C [REDACTED] nonché di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia di ogni atto consequenziale, collegato e conseguente.

Ugualmente infondata risulta la domanda spiegata da parte attrice volta alla dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia totale e/o parziale della scrittura privata sottoscritta in data 11 settembre 2012 da [REDACTED] Patrizia, [REDACTED] Vanni, [REDACTED] Jader e [REDACTED] C [REDACTED]

Parte attrice infatti del tutto impropriamente nel proprio atto di citazione attribuisce al tenore della sopra indicata scrittura privata una serie di impegni,



specificamente indicati alla pagina 9 del medesimo atto introduttivo del giudizio ed espressamente riconducibili ad un asserito ripristino dello stato dei luoghi, che non risulta tuttavia in alcun modo riferibile al testo letterale della stessa scrittura privata richiamata.

Più precisamente, l'asserito inadempimento di [REDACTED] Jader, di [REDACTED] Vanni e di [REDACTED] C [REDACTED] rispetto agli impegni di cui alla scrittura privata dell' 11 settembre 2012 non risulta in alcun modo provato, e ciò considerato che è la stessa parte attrice che nelle proprie deduzioni difensive attribuisce l'inadempimento dei signori [REDACTED] al mancato ripristino dello stato dei luoghi (*"... ripristinare lo stato dei luoghi, ovvero: - rimuovere il muro presente nel sottotetto di proprietà della signora [REDACTED], presumibilmente eretto dal signor Jader [REDACTED] e comunque in ogni caso senza il consenso della signora [REDACTED] Patrizia, - rimuovere l'impianto elettrico presente nel sottotetto di proprietà della signora [REDACTED] presumibilmente eretto dal signor Jader [REDACTED] e comunque senza il consenso della medesima; - rimuovere il camino/comignolo, che peraltro stava ammalorando la facciata esterna di proprietà della medesima, - liberare il capannone da tutti i beni presenti e posizionati senza il consenso della signora [REDACTED], la quale al contrario aveva già manifestato plurime volte tale richiesta anche con l'intervento delle Forze dell'Ordine; - rimuovere l'eternit presente nelle aree di proprietà della signora [REDACTED] e lasciato dai signori [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED], vedi pagina 9 dell'atto di citazione) laddove invece la scrittura privata dell' 11 settembre 2012 aveva ad oggetto impegni completamente differenti assunti dai medesimi signori [REDACTED] (rinuncia di [REDACTED] Jader, di [REDACTED] C [REDACTED] e di [REDACTED] Vanni ad ogni loro diritto, uso, servitù attive e passive sull'area distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Dozza (BO) al Foglio [REDACTED], Subalterno 21; impegno degli stessi a vendere parte di detta area; impegno di [REDACTED] di cedere ad [REDACTED] [REDACTED] la porzione di terreno identificata con il subalterno 20; ed impegno di [REDACTED] a sottoscrivere procura a vendere e/o altro atto pubblico di cessione del credito a favore di [REDACTED] vedi scrittura privata*



sottoscritta in data 11 settembre 2012, sub doc. n. 6 fascicolo parte attrice).

4. Sulla domanda in via principale di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia totale e/o parziale dell'atto di vendita a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 11 settembre [REDACTED] Repertorio n. [REDACTED], Raccolta n. [REDACTED] solo in riferimento alla divisione della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED], Subalterno 1, nonché di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia di ogni atto consequenziale, collegato e conseguente.

Parimenti infondata risulta inoltre la domanda spiegata da parte attrice volta alla dichiarazione di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia totale e/o parziale dell'atto di divisione a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 11 settembre [REDACTED] Repertorio n. [REDACTED] Raccolta n. [REDACTED] solo in riferimento alla divisione della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED] Foglio [REDACTED], Subalterno 1.

Anche in tal caso, come correttamente evidenziato dalla difesa del terzo chiamato Notaio dott. [REDACTED] infatti, la corte comune oggetto della presente causa, lo si ripete nuovamente, individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED] Subalterno 1, non è mai stata oggetto di alcuna vendita.

Dalla mera analisi del contenuto dell'atto di vendita a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 11 settembre [REDACTED] risulta chiaramente che oggetto di vendita di detto atto notarile tra i signori Vanni [REDACTED] ed Anna [REDACTED] da un lato (coniugi in regime di comunione legale dei beni e parte venditrice) ed i signori Fabio [REDACTED] ed Anna [REDACTED] dall'altro lato (parte acquirente), sono stati anzi i soli beni immobili individuati ai Subalterni 12 e 15, non essendo anche in questo caso avvenuto alcun trasferimento della corte comune oggetto della domanda attorea (vedi atto di divisione a ministero Notaio dott. [REDACTED] in data 11 settembre 2012, Repertorio n. 11205, Raccolta n. 7302, sub doc. n. 9 fascicolo parte attrice).

5. Sulle domande in via principale di scioglimento della comunione e di divisione



della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED] Subalterno 1.

Merita a tale proposito preliminarmente richiamare il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità inerente alla indivisibilità delle parti comuni dell'edificio, secondo il quale *"l'art. 1119 c.c. nel nuovo testo modificato dall'art. 4 della l. n. 220 del 201, va interpretato nel senso che "le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione", a meno che - per la divisione giudiziaria - "la divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino" e - per la divisione volontaria - a meno che non sia concluso contratto che riporti, in scrittura privata o atto pubblico, il "consenso di tutti i partecipanti al condominio" (ex pluribus, Cass., 15 ottobre 2019, n. 26041).*

Ebbene, anche con riferimento a detta domanda ed ai relativi presupposti, parte attrice non ha nel caso di specie provato, né ancor prima specificamente dedotto alcunché, non potendo pertanto il Giudice sopperire a tale difetto di allegazione.

6. e 7. Sulle domande in via subordinata di trasferimento ex art. 2932 c.c. della proprietà delle aree individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED] Subalterni 23 e 25, o di accertamento dell'usucapione a favore di parte attrice delle aree individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Dozza (BO) alla Partita [REDACTED] Subalterni 23 e 25.

Anche dette domande non possono essere accolte in quanto del tutto sprovviste della benché minima deduzione e/o allegazione da parte attrice a supporto delle stesse, che consenta a questo Giudicante, ed ancor prima alle controparti, di comprendere su quali presupposti in fatto, ancor prima che in diritto, la difesa di parte attrice fonda dette pretese.

Con specifico riferimento alle aree di cui ai Subalterni 23 e 25 del Mappale 301, Foglio 25, Partita 929, Catasto Fabbricati del Comune di Dozza (BO), parte attrice non ha infatti fornito in nessuno dei propri scritti difensivi alcuna deduzione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2932 c.c., né ha allegato alcuna argomentazione sulla base della quale essa ha invece poi



formulato, soltanto in sede di conclusioni in via subordinata, la domanda di usucapione di detti beni.

8. Sulla domanda in via di estremo subordine di risoluzione della scrittura privata in data 11 settembre 2012 per inadempimento di [REDACTED] Vanni, [REDACTED] Jader e [REDACTED].

Anche detta domanda non può trovare accoglimento per le medesime motivazioni già sopra specificatamente illustrate con riferimento al rigetto della domanda spiegata in via principale da parte attrice di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia totale e/o parziale della scrittura privata sottoscritta in data 11 settembre 2012 da [REDACTED] Patrizia, [REDACTED] Vanni, [REDACTED] Jader e [REDACTED] [REDACTED] nonché di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia di ogni atto consequenziale, collegato e conseguente.

9. Sulla domanda svolta sia in via principale sia in via subordinata di risarcimento dei danni patiti e *patiendi*, patrimoniali e non patrimoniali, anche a titolo di risarcimento per la perdita di *chance* determinata dalla mancata vendita dell'immobile di esclusiva proprietà dell'attrice, pari ad euro 136.000,00.

Ugualmente non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice, non essendo anche in questo caso stata fornita idonea allegazione, prima ancora di idonea prova, degli stessi.

Più precisamente, per quanto concerne gli asseriti danni alla salute, del tutto genericamente lamentati da [REDACTED] Patrizia, essi non appaiono in alcun modo riconducibili a condotte e/o comportamenti tenuti dai convenuti, e ciò anche in considerazione di tutte le argomentazioni svolte *ut supra*.

Con particolare riferimento poi alla asserita perdita di *chance* determinata dalla mancata vendita dell'immobile di esclusiva proprietà dell'attrice, pari ad euro 136.000,00, giova osservare come dalla stessa allegazione dei fatti di parte attrice emerga inconfutabilmente che le ragioni sottese alla risoluzione da parte dei promittenti acquirenti, signori Andrea [REDACTED] e Maria-Cristina [REDACTED], del preliminare di vendita dell'immobile di proprietà attorea sono consistiti da un lato nella “*comunicata indisponibilità di parte promittente venditrice* [REDACTED]



Patrizia) *ad adempiere alla scrittura privata sottoscritta in data 20.05.2016*", e dall'altro lato nella circostanza che "*parte promittente venditrice (parimenti [redacted] Patrizia) non ha consegnato la necessaria documentazione relativa agli immobili oggetto di preliminare*" (vedi pagine 10 e 11 atto di citazione e missiva Avvocato [redacted] sub doc. n. 11 fascicolo parte attrice).

Da ciò consegue che, essendo stato lo stesso comportamento della attrice [redacted] Patrizia ad avere determinato per i motivi di cui sopra, seppure in concomitanza con altre ragioni, la risoluzione del contratto preliminare di compravendita da parte dei promittenti acquirenti [redacted] Andrea e [redacted] Maria-Cristina, nessuna pretesa risarcitoria potrà dalla stessa attrice essere invocata nei confronti delle parti convenute.

Nel merito delle domande spiegate in via riconvenzionale da parte dei convenuti [redacted] Vanni e [redacted] Anna [redacted]

Sulla domanda riconvenzionale di pagamento della somma di euro 20.000,00 da parte di [redacted] Patrizia a favore di [redacted] Vanni.

Deve inoltre essere rigettata anche la domanda spiegata in via riconvenzionale da parte dei convenuti [redacted] Vanni e [redacted] Anna [redacted] nei confronti della parte attrice [redacted] Patrizia di condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 20.000,00 a favore di [redacted] Vanni.

Dall'esame della scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 11 settembre 2012 ed allegata dalla difesa di parte convenuta richiedente, emerge infatti che le parti non hanno mai pattuito alcun termine per la restituzione di detta somma di denaro, essendosi anzi [redacted] Patrizia impegnata alla restituzione della somma di euro 20.000,00, concessale da [redacted] Vanni a fronte della immediata cancellazione delle ipoteche di cui alla stessa scrittura privata, "*solo al momento della conclusione della vendita del suo immobile (sub. 3) ed una volta incassato l'intero importo*", con accettazione di tale previsione da parte dello stesso [redacted] Vanni (vedi scrittura privata sub doc. n. 5 fascicolo parte convenuta [redacted] Vanni e [redacted] Anna [redacted]).



Nel merito delle domande spiegate da parte dei convenuti**Fabio e Anna.**

Sulle domande di risarcimento danni e di manleva da ogni spesa afferente la corte comune ed alla sua rimessa in pristino spiegata dai convenuti

Fabio e Anna.

Devono infine essere rigettate anche le domande spiegate da parte dei convenuti Fabio e Anna nei confronti dei convenuti Vanni e Anna, in quanto non provate né con riferimento all'an, né rispetto al *quantum debeatur*.

Quanto alle spese di lite tra la parte attrice e le parti convenute, alla luce della soccombenza di parte attrice con riferimento a tutte le domande spiegate nei confronti delle parti convenute ad esclusione della domanda di accertamento della comproprietà della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita Subalterno 1, per le ragioni sopra esposte, si ritiene che sussistano giustificati motivi per porre le predette spese a carico delle parti convenute Jader, Ortes, Vanni, Anna, Fabio e Anna nella sola misura di 1/4, con compensazione del residuo, spese che si liquidano come in dispositivo, applicata la diminuzione fino al 50% sui valori medi di cui allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma primo, e 5, comma sesto, del D.M. n. 55 del 2014.

Quanto invece alle spese di lite tra la parte attrice ed i terzi chiamati a manleva, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, applicata parimenti la diminuzione fino al 50% sui valori medi di cui allo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, tenuto parimenti conto dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma primo, e 5, comma sesto, del D.M. n. 55 del 2014.



P.Q.M.

Visto l'art. 281 *sexies* c.p.c.

Il Tribunale di Bologna, in persona del Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in parziale accoglimento delle domande spiegate da parte attrice nei confronti delle parti convenute
- **accerta e dichiara** che [redacted] Patrizia è comproprietaria della corte comune già individuata al N.C.E.U. del Comune di Dozza (BO) alla Partita 929, Foglio 25, Mappale 301, Subalterno 1;
- **rigetta** ogni altra domanda, anche istruttoria, spiegata dalle parti;
- **dichiara tenuti e condanna** i convenuti [redacted] Jader, [redacted] Ortes, [redacted] Vanni, [redacted] Anna, [redacted] [redacted] Fabio e [redacted] Anna, alla refusione in solido a favore di parte attrice, di 1/4 delle spese di lite, con compensazione del residuo; spese che si liquidano per intero in complessivi euro 6.715,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- **dichiara tenuta e condanna** parte attrice [redacted] Patrizia alla refusione a favore del terzo chiamato Notaio dott. [redacted] delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.715,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A e C.P.A. come per legge;
- **dichiara tenuta e condanna** parte attrice [redacted] Patrizia alla refusione a favore del terzo chiamato Notaio dott. [redacted] delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 6.715,00, oltre rimborso forfettario, I.V.A e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Bologna in data 23 settembre 2020.

Il Giudice Unico

Giudice Onorario dott.ssa Mariangela Gentile

